



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"DURANTE E DOPO DI NOI DELL'AREA DELLA VALDICHIANA SENESE ODV"

TITOLO I: DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, per volontà della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Sarteano, delle Famiglie che hanno a carico almeno una persona con menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che usano difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, un'Associazione di volontariato denominata "Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV, di seguito denominata semplicemente "Associazione".

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Chiusi (SI).

L'eventuale variazione della sede -legale nell'ambito del Comune di Chiusi (SI) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II: SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 – SCOPO

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere, creare, coordinare attività e servizi per il "Durante e Dopo di Noi" in favore di persone



svantaggiate o emarginate prioritariamente in condizioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e/o motoria favorendone l'inclusione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

L'associazione intende svolgere attività di interesse generale e che rientrano fra quelle previste tassativamente dall'art.5, comma 1, del Codice del Terzo settore, che vengono qui di seguito riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa

sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 – ATTIVITA'

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione si pone i seguenti obiettivi:

- costruire un percorso per acquisire maggiore visibilità e rappresentanza nel confronto con le Istituzioni per superare le difficoltà che ancora incontrano le persone diversamente abili;
- garantire e migliorare anche attraverso percorsi formativi la qualità di vita delle persone con disabilità quando il contesto familiare di riferimento non sia in grado di svolgere la funzione di assistenza e di cura (Dopo di Noi), anche solo temporaneamente (Durante Noi) anche in attuazione della Legge 22 giugno 2016, n. 112;
- partecipare con gli Organismi preposti alla realizzazione di politiche in ambito sociale e sociosanitario (oggi Società della Salute) territorialmente competenti nella realizzazione ed eventualmente nella co-progettazione di

quei piani atti a promuovere la vita autonoma e l'inclusione sociale di persone diversamente abili;

- collaborare con altre associazioni di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, anche attraverso partenariati in progetti;

- sviluppare, attraverso attività sportive ed educative in senso più ampio, programmi per l'acquisizione e l'accrescimento di competenze per la gestione della quotidiana e per raggiungere più autonomia con supporto alla domiciliarità;

- attivarsi per promuovere progetti di inserimento delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso contatti con le aziende locali (supermercati, attività commerciali e di vario genere) con programmi specifici adatti alle possibilità di ciascuno, oltre a monitorare l'inserimento stesso, aiutarli nelle difficoltà fino alla completa autonomia lavorativa;

- favorire l'accreditamento, da parte delle Istituzioni preposte, delle strutture e dei servizi per il "Durante e Dopo di Noi" in tutta l'area della Valdichiana Senese;

- promuovere iniziative di studi e di seminari in loco con esperti del settore per favorire le attività di aggiornamento di tutti gli operatori addetti all'assistenza delle persone diversamente abili; realizzare tutte quelle azioni che possano favorire la qualità della vita di persone diversamente abili;

realizzare tutte quelle azioni che possano favorire la qualità della vita di persone diversamente abili e svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III: SOCI E PATRIMONIO

Art. 5 - SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto la costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari, coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati nello statuto e previa domanda di ammissione e relativa accettazione, corrispondono la quota associativa prevista.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione e comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. La non ammissione deve essere giustificata per iscritto dal Consiglio Direttivo che indicherà, nella delibera le motivazioni. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio, una volta acquisita, ha carattere permanente e si perde solo per:

- scioglimento dell'Associazione
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità
- recesso
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- 
- per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio o un suo iscritto svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 7 - RICORSO SULL'ESPULSIONE DEL SOCIO

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni. Sul ricorso decide in via definitiva nella prima riunione utile l'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - VOLONTARI E COLLABORAZIONI

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e può avvalersi della collaborazione con altre associazioni e cooperative. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari come predisposto dall'art 33 comma 1 del D. Legislativo 117/2017.

Art. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 10 - MEZZI PER IL FUNZIONAMENTO

L'associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati singoli ed organizzazioni anche religiose;

– contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- contributi comunitari e di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione può assumere l'incarico di trustee.

TITOLO IV: ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, monocratico, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e i soci che li compongono sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.

Art. 12 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del Bilancio di Esercizio (ai sensi dell'art. 13 D. Legislativo n.1 17/2017).

Nel corso dell'anno può convocare, qualora ne ravvisi la necessità, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, fax o e-mail inviato ai Soci a cura del Presidente almeno 15 giorni prima e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i presenti un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 14 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto ; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti . Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio e delle relazioni annuali, predisposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare l'Organo di Controllo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di espulsione dall'Associazione con decisione inappellabile;
- f) approvare, modificare e revocare regolamenti interni, compreso quello inerente i lavori assembleari;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio di Esercizio, e di quelle che riguardano la responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 10 giorni nel libro degli associati; Gli associati che non sono iscritti da almeno 10 giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art. 15- ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è valida: in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in seconda convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al successivo art. 27.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse due deleghe scritte per ciascun socio.

Art. 16 - COMPETENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 17 - ASSEMBLEA GENERALE: DELIBERAZIONI

Le decisioni assunte dall'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci anche se dissenzienti e/o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali dei lavori dell'Assemblea redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e formato da n. 5 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e può essere rieletto.

Nella prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

TITOLO V: NORME AMMINISTRATIVE

Art. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica ed il Bilancio di Esercizio annuale;
- stabilire la quota d'iscrizione annuale, determinandone l'ammontare;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'espulsione degli associati;

- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- stabilire l'apertura di nuove sedi o sezioni distaccate dell'Associazione.

Art. 20 - PRESIDENTE

Sono compiti del Presidente:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea generale dei Soci;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

Art. 21 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su lista unica dove vengono riportate in ordine alfabetico le candidature dei Soci che si sono dichiarati disponibili ad assumere la carica. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto ed a quello eventualmente delegato da altro socio; in ogni scheda è possibile esprimere tre preferenze. Risulteranno eletti i primi cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, verrà considerato eletto il socio candidato con maggiore anzianità di iscrizione

all'Associazione; in caso di parità tra soci anziani verrà considerato eletto il socio anagraficamente più anziano.



Art. 22 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico ed è costituito da un Revisore Contabile, professionalmente competente, eletto dall'Assemblea anche tra i non soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Il Revisore Contabile trimestralmente verifica i conti dell'associazione e redige il relativo verbale; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; presenta la Consiglio Direttivo, al termine di ogni anno, la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8, del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - ELEZIONE DEL SINDACO REVISORE

Per la elezione verrà predisposta una lista dei candidati ed ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza, anche per nominativi non compresi nella citata lista. A parità di voti risulterà eletto se Socio quello avente maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; se non socio il candidato anagraficamente più anziano.

Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede legale almeno sette giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Il Bilancio consuntivo viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26 - ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 27 - DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Giuseppe